

# **BGer 1F\_31/2016 vom 29. September 2016**

Bundesgericht, 2016-09-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1F\\_31\\_2016](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1F_31_2016)

FR: TF 1F\_31/2016 du 29 septembre 2016

IT: TF 1F\_31/2016 del 29 settembre 2016

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

L'istante definisce il suo allegato quale "domanda di ricusazione". In realtà, come si vedrà, si tratta di una domanda di revisione della sentenza 1F\_21/2016. L'istanza può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti ( art. 127 LTF ). La legittimazione dell'istante è pacifica.

### **E. 1.2**

Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nella domanda occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto ( DTF 141 I 78 consid. 4.1, 36 consid. 1.3). L'istanza in esame, che in sostanza si limita a riprendere, in larga misura testualmente, le censure addotte con la precedente domanda di ricusazione e revisione, disattende queste esigenze di motivazione ( DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3).

### **E. 1.3**

Riguardo alla domanda di ricusazione, identica alla precedente, giova ricordare che secondo la costante giurisprudenza il Tribunale rispettivamente la Corte dei quali è chiesta la ricusa in blocco di tutti i suoi membri possono dichiarare di massima essi medesimi inammissibile la domanda, quand'essa, come in concreto, sia priva di ogni fondamento, abusiva o manifestamente inammissibile (sentenza 1F\_21/2016, citata, consid. 2.1 e riferimenti).

### **E. 1.4**

Anche nella domanda in esame la ricorrente ripropone la "censura cardine" fondata sul criticato sistema di elezione dei magistrati, perché tutta la magistratura federale "essendo nominata e lottizzata dai partiti politici, è giocoforza da questi controllata, ovvero dalle lobbies retrostanti, segnatamente quelle bancarie", al suo dire con l'inevitabile conseguente violazione della sua indipendenza. Critica nuovamente le modalità di elezione e di rielezione dei giudici federali (art. 3 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 9 cpv. 1 LTF), adducendo in maniera del tutto generica che, nonostante il divieto dell' art. 190 Cost. , il Tribunale federale dovrebbe esaminare la pretesa incostituzionalità delle citate norme della LTF. Insiste poi nuovamente sul fatto che i giudici federali, al suo dire a torto, non avrebbero accertato che il procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi alla Corte delle assise criminali sarebbe sospeso a causa della ricusazione del Presidente e dei membri di quella Corte. La censura già vagliata e respinta (sentenza 1F\_21/2016 consid. 3.1), è inammissibile. Al riguardo giova nondimeno rilevare che, dopo l'inoltro del relativo ricorso da parte della ricorrente, il Tribunale federale si è pronunciato su questo tema, respingendo, in quanto ammissibili, le censure addotte dalla ricorrente inerenti alla ricusa dei giudici cantonali (sentenza 1B\_326/2016 decisa in data odierna). Infine, il fatto che il Tribunale federale abbia deciso a sfavore della ricorrente non costituisce un motivo di ricusazione.

### **E. 1.5**

Per il resto, l'istante, riproponendo semplicemente le medesime critiche già esaminate e respinte dal Tribunale federale, disattende che il rimedio della revisione non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Una tale domanda non è infatti data per fare valere che a torto il Tribunale federale non sarebbe entrato nel merito di determinate censure, segnatamente quella sul preteso effetto sospensivo a un ricorso non ancora presentato, censura già vagliata (sentenza 1F\_21/2016 consid. 3.1). Ora, come già visto e noto all'istante, il rimedio della revisione non è dato per ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 1F\_21/2016 consid. 2.6 e rinvii).

### **E. 2**

La domanda di ricusazione e quella di revisione sono quindi inammissibili. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.